

MIGRANTI

CGIL

IN
CAn
e
w
s

Bollettino informativo dell'immigrazione

La CGIL in campo per i Migranti della Vera D *Michele Petriccione*

Hanno rischiato di sparire nel nulla i nove migranti clandestini della nave battente bandiera liberiana, la Vera D, se non avesse attraccato al molo Bausan, dove si svolgono le principali attività di scarico merci. Infatti, accortosi della presenza dei clandestini e non avendo più di conseguenza le condizioni di sicurezza per la navigazione, il capitano della Vera D non si muove più dal molo Bausan e, a quanto pare, chiede alle autorità Italiane di occuparsi dei nove clandestini giacché sei di questi sarebbero minorenni. La nave entra nel porto il 7 aprile, l'11 il blocco del molo provoca le proteste dei lavoratori portuali; venuta a conoscenza della situazione, la CGIL Campania chiede subito conto all'autorità portuale e alla questura della situazione della Vera D. Sembra infatti che la polizia di frontiera e le forze dell'ordine fossero a conoscenza della questione e che avessero impedito ai clandestini di scendere sul suolo italiano, cercando di far ripartire la nave nel maggior silenzio possibile. L'unico problema dell'armatore tedesco della Vera D, come dell'autorità portuale è non avere danni commerciali, non certo il destino dei migranti.

Sommario:

I Migranti della Vera D	1
Le azioni legali da noi promosse	3
Le azioni legali da noi promosse	4
Le Sentenze di questo mese	5
Disegno di legge PD	6
Azione costituenda contro delibera del comune di Milano	7

La CGIL si mobilita, come anche le associazioni antirazziste, le forze politiche del centrosinistra con in testa il PD e la UIL che nel porto ha la sua sede. Le informazioni iniziano ad essere più precise, i clandestini sono ghanesi e nigeriani, la nave è stata spostata al molo 21 e sarebbe stata fermata dalla stessa magistratura per la copertura eventuale dei danni al consorzio terminal container Conateco per il blocco del molo Bausan. Inizia la mobilitazione, come l'attenzione dei media sulla vicenda; l'intenzione di gestire il tutto in modo silente è ormai fallita, sotto la nave si riunisce un picchetto permanente per chiedere che i migranti clandestini vengano fatti scendere per le necessarie verifiche circa la presunta minore età di sei di questi. La questura nicchia, si viene a sapere che per i nove sarebbe già stato emesso un provvedimento di respingimento; ma la CGIL mediante il sindacato tedesco riesce ad ottenere dall'armatore un permesso per salire a bordo per parlare direttamente coi migranti ed infatti, nella notte del 12, una delegazione della CGIL Campania sale a bordo con l'avvocato Cristian Valle. Sei dei ragazzi si dichiarano minorenni, del respingimento non fanno nulla, fanno richiesta di asilo politico. Scesi dalla nave la delegazione della CGIL con l'avvocato Valle, insieme ai rappresentanti delle associazioni e delle forze politiche impegnate nella difesa dei diritti dei migranti, presentano un esposto alla Procura della Repubblica.

I nove vengono comunque fatti scendere dalla nave e trasportati al CPT di Brindisi, tra le proteste della CGIL e di quanti si sono posti a difesa dei nove migranti e del diritto d'asilo. Ma l'azione non si ferma, viene mobilitata anche la CGIL di Brindisi anche se le ragioni del diritto prevalgono, in quanto il giudice che deve decidere sullo stato dei presunti minori, decreta che esiste il ragionevole dubbio circa l'età di sei dei ragazzi e ne intima l'uscita dal CPT e l'affido a case famiglia del territorio. Gli altri tre sono ancora nel CPT, in attesa di una definizione della richiesta di asilo politico.



La vittoria è stata importante, della CGIL e del Diritto di asilo, sulla linea Maroni che prevede di respingere tutti a prescindere, preferibilmente in mare. La vittoria è ancora più significativa giacché non risulta mai accaduto che la clandestinità a bordo di una nave non fosse trattata nell'ambito della nave stessa, bensì posta sotto le leggi del paese di destinazione.

Le azioni legali da noi promosse: Monza e Brianza

RICORSO CONTRO L'ORDINANZA ANTI-STRANIERI DEL COMUNE DI BRUGHERIO: Il TAR ha disposto la sospensione dell'atto, accogliendo le riserve avanzate dal sindacato

Primo successo per CGIL Monza e Brianza e CGIL Lombardia nell'azione legale intrapresa contro l'ordinanza del sindaco di Brugherio, che, secondo il sindacato, **ostacola l'iscrizione all'anagrafe e l'ottenimento del certificato di residenza dei cittadini stranieri**. Ieri, giovedì 20 maggio, la terza sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, presieduta dal giudice Domenico Giordano, ha emesso un'ordinanza per l'annullamento dell'atto del sindaco brugherese, sospendendone immediatamente l'efficacia in attesa dell'udienza pubblica.

Pur essendo necessario un approfondimento, infatti, già ora il Collegio giudicante "ha motivo di dubitare sia che sussistano in concreto i presupposti per l'adozione delle ordinanze sindacali di cui agli articoli 50 e 54 d.lgs. 267/2000 –si legge nell'ordinanza del TAR-, sia che tra le attribuzioni dell'ente locale rientri il potere di regolamentare le materie della immigrazione, della anagrafe, dei rapporti dello Stato con l'Unione Europea, del diritto di asilo e della condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea".

L'ordinanza del sindaco di Brugherio, Maurizio Ronchi, risale allo scorso 10 febbraio, e riguarda "l'attuazione delle disposizioni legislative in materia di iscrizione nel registro della popolazione residente e disposizioni congiunte in materia igienico sanitaria e di pubblica sicurezza".

L'iscrizione all'anagrafe di cittadini stranieri, in pratica, dovrebbe, secondo l'ordinanza, essere subordinato non soltanto alla verifica dei tradizionali requisiti previsti dalla legge, ma anche all'accertamento, da parte del Comune, del decoro e delle condizioni di salubrità della dimora abituale.

"Secondo il sindaco di Brugherio –recita il ricorso al TAR per l'annullamento dell'atto presentato il 25 aprile dalla Camera del Lavoro Territoriale di Monza e dalla CGIL regionale, assistite dagli avvocati Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti e Renata D'Amico- il diritto di abitare (...) dovrebbe essere assicurato, nella disciplina dell'anagrafe, interdichendo l'utilizzo come dimora abituale di quegli alloggi che il Comune stesso, non si sa con che criterio, giudichi poco salubri; con la conseguenza, che il Sindaco non dice ma che è l'unica a poter essere immaginata, di classificare il richiedente l'iscrizione anagrafica come residente, il quale indichi una dimora abituale non consona, come senza fissa dimora".

L'accesso ai servizi anagrafici è essenziale per tutelare i lavoratori stranieri, occupati o in cerca di occupazione. **L'ordinanza del Comune di Brugherio, quindi, contrasta con i principi e i valori fondanti della CGIL, che vuole difendere dignità e diritti di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori, senza discriminazioni di nazionalità e di cittadinanza.**

Le azioni legali da noi promosse: Bergamo

INDENNITÀ DI FREQUENZA: NUOVA SENTENZA AL TERMINE DI CAUSA INCA-CGIL

Non importa la situazione dei genitori, i minori disabili figli di immigrati ne hanno diritto

Non serve che i genitori abbiano la Carta di Soggiorno o, come si chiama ora, il permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo, come invece sostenevano INPS e ASL. **L'indennità mensile di frequenza è un diritto anche dei disabili minorenni figli di cittadini immigrati.**

Lo sostiene una sentenza del Tribunale di Bergamo del 13 maggio (la n°384/2010) dopo la causa avviata il 28 gennaio dall'INCA CGIL di Bergamo (che arrivava a seguito di una richiesta respinta a livello amministrativo; il ricorso era stato presentato il 18 settembre 2009) per la vicenda di **B.A., un bambino disabile di 4 anni, nato a Bergamo, ma la cui famiglia è originaria della Tunisia.**

L'**indennità mensile di frequenza** è un assegno che l'INPS corrisponde agli invalidi civili minori, con l'obiettivo di fornire un aiuto nell'inserimento in scuole, centri di formazione o di addestramento professionale e in strutture educative, riabilitative e terapeutiche accreditate.

La **Commissione Sanitaria per l'accertamento degli stati di invalidità civile nel giugno 2006** aveva qualificato B.A. 'minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età', riconoscendo pertanto i presupposti sanitari per ottenere l'indennità di frequenza pari a **€ 256,67 mensili.**

“L'INPS, tuttavia, ha sostenuto (e così anche ASL) che la condizione di residente regolare del genitore del minore non sarebbe condizione sufficiente per l'accesso al beneficio, occorrendo il permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo” spiega **Enzo Mogni, direttore dell'INCA CGIL di Bergamo.** “Secondo il Giudice, l'indennità di frequenza ha la finalità di consentire la frequenza periodica di centri specializzati nel trattamento terapeutico per la riabilitazione o il recupero di minori affetti da handicap, o, in alternativa la frequenza di Istituti per l'insegnamento in cui i minori possono essere adeguatamente reinseriti. I predetti presupposti sono estranei alla questione della titolarità in capo al genitore del permesso di soggiorno CE nel territorio dello Stato. **Esiste una recente giurisprudenza costituzionale volta a rimuovere, nella tutela dell'invalidità civile, gli ostacoli rappresentati dalla nazionalità extracomunitaria** secondo determinati presupposti. È sufficiente rilevare che il beneficiario, in quanto minore, è sottratto alle problematiche giuridiche sostenute dalle due parti (INPS e ASL). Il minore ha diritto alla protezione direttamente discendente dagli artt.2 e 31 Cost, dalla Convenzione ONU di New York del 1989 e dalla Convenzione di Lussemburgo del 1980, nonché dal regolamento CEE 289/2003 art.1. Il Tribunale di Bergamo dichiara pertanto che il minore ha diritto all'indennità di frequenza con decorrenza dalla domanda amministrativa con condanna dell'INPS alla relativa prestazione”.

La Sentenza di riferimento non è ancora stata pubblicata.

Le Sentenze di questo mese

Tar Emilia Romagna, sez. I: Sentenza n. 3531 del 15 aprile 2010:

Accolto il ricorso di un migrante che aveva presentato domanda di regolarizzazione, respinta per la condanna riportata dal lavoratore per il reato di cui all'articolo 14/5 del T.U. n. 286 del 1998, tra quelli compresi nell'articolo 381 del c.p.p. Il Tar ha decretato che deve essere accolto il ricorso del cittadino migrante in quanto l'Amministrazione non ha considerato l'estinzione del reato essendo abbondantemente decorsi i 5 anni previsti dal giorno di emissione della sentenza di colpevolezza.

Tar Lombardia, sez. IV: Sentenza n. 685 del 22 marzo 2010:

Il Tribunale accoglie il ricorso di un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, rilasciato a seguito di matrimonio con cittadina italiana, al quale la Questura aveva revocato e rifiutato la conversione in permesso per lavoro subordinato. L'articolo 30, c. 1bis D.Lgs. 286/98, espressamente prevede, quale condizione necessaria per suo rilascio, il permanere della convivenza tra i coniugi e la revoca qualora tale requisito venga meno. E' però convertibile il permesso per motivi familiari in altro tipo di permesso (studio, lavoro) se interviene tra i coniugi la separazione, lo scioglimento del matrimonio o la morte del coniuge sempre che esistano i presupposti per il rilascio del nuovo permesso di soggiorno (art. 30, comma 5 cit.).

Corte di Cassazione, ordinanza n. 10636 del 3 maggio 2010:

Il caso riguarda un cittadino straniero che aveva presentato ricorso in Cassazione contro il pronunciamento del Giudice di Pace che aveva confermato il decreto di espulsione a suo carico. Sostanzialmente, per la Suprema Corte il Giudice di Pace è comunque tenuto a pronunciarsi sul concreto pericolo dell'opponente di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e degradanti in caso di rientro nel paese di origine. I principi umanitari e, in particolare, "il diritto di non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale" vanno sempre rispettati. Si rinvia pertanto a un nuovo pronunciamento del Giudice di Pace per il riesame corretto del ricorso.

Disegno di legge a cura di un gruppo di senatori del Partito Democratico, relativo alla modifica dell'articolo 22 T.U. In materia di proroga del permesso di soggiorno per i lavoratori stranieri.

1. All'articolo 22, comma 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:

«. Il lavoratore extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno per lavoro

a tempo indeterminato, ovvero con contratto di lavoro a termine, di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ovvero i lavoratori di cui all'articolo 2 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che per cause indipendenti dalla loro responsabilita` perdano il lavoro, se iscritti nelle liste di collocamento, hanno diritto al rinnovo del permesso di soggiorno alla naturale scadenza per ulteriori ventiquattro mesi. La possibilita` di accedere alla proroga di ventiquattro mesi e` estesa anche a coloro che usufruiscono, ai sensi della normativa vigente, degli strumenti degli ammortizzatori sociali, cassa integrazione ordinaria o cassa integrazione straordinaria.

I lavoratori con contratto stagionale che per cause indipendenti dalla loro responsabilita` perdono il lavoro possono vedersi prorogato il permesso di soggiorno alla naturale scadenza per ulteriori dodici mesi».

La Costituenda azione dei compagni di Milano contro una delibera della giunta comunale.

Si tratta di una delibera del 2005 che presiede alla concessione dei sussidi integrativi al minimo vitale, per gli stranieri solo se titolari di permesso CE-SLP.

Riportiamo il testo completo della delibera nella cartella delle Sentenze Allegate.

<http://www.inca.it/migranti-news/2-05/Sentenze-maggio-2010.zip>



Redazione

Per rendere Migranti news uno strumento ancora più efficace collabora con noi, inviandoci agli indirizzi segnalati i testi delle Ordinanze, delle Sentenze da noi patrocinare o degli eventuali accordi realizzati nei territori di cui sei a conoscenza.

Kurosh Danesh

06/8476250

K.Danesh@cgil.it

Daniela Morlacchi 06/85563221

D.Morlacchi@inca.it

Alessandro Gabriele 06/85563500

A.Gabriele@inca.it